

Proposta

Legge sulla tassa per i visitatori

Capitolo 1. Finalità e ambito di applicazione

Sezione 1-1 Finalità

(1) La legge mira a contribuire al finanziamento di beni pubblici legati al turismo attraverso una tassa per i visitatori.

(2) I beni pubblici legati al turismo che possono essere finanziati attraverso una tassa per i visitatori sono servizi, ambienti naturali e culturali, infrastrutture, edifici e altre risorse in cui l'uso o la domanda aumentano significativamente con il numero di visitatori.

(3) I beni pubblici legati al turismo che possono essere finanziati attraverso una tassa per i visitatori di Longyearbyen sono infrastrutture e servizi pubblici che costituiscono un prerequisito per l'attività turistica a Longyearbyen e altri servizi per il settore del turismo.

Sezione 1-2 Applicazione della legge nelle Isole Svalbard

La sezione 1-1, primo e terzo comma, le sezioni da 2-3 a 2-10 e la sezione 4-1 della legge si applicano anche a Longyearbyen. Il Re può emanare regolamenti riguardanti adattamenti necessari in considerazione delle condizioni locali, cfr. sezione 3-1.

Capitolo 2. Tassa di soggiorno

Sezione 2-1 Potere di istituire una tassa di soggiorno turistica comunale

(1) Il comune, rappresentato dal consiglio comunale, può istituire una tassa di soggiorno per soddisfare la finalità di cui alla sezione 1-1.

(2) La tassa si applica nell'intero comune.

(3) Il comune, rappresentato dal consiglio comunale, può emanare regolamenti che stabiliscono in quali mesi dell'anno si applica la tassa di soggiorno.

(4) La tassa si applica alla locazione di camere, appartamenti, cabine, case, terreni, ecc. in alberghi, navi-albergo, campeggi, aree per camper, ostelli, porti per imbarcazioni da diporto e altre strutture ricettive, compresa la locazione privata non per scopi commerciali, cui il cliente ha accesso tra la mezzanotte e le 6:00 e per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi.

(5) L'obbligo di versamento della tassa sorge all'inizio del pernottamento.

(6) La tassa è specificata nella documentazione di vendita per il servizio a cui è collegata.

Sezione 2-2 Piano per l'utilizzo delle entrate generate dalla tassa di soggiorno

(1) Il comune predispone un piano per l'utilizzo delle entrate generate dalla tassa, conformemente alle finalità di cui alla sezione 1-1.

(2) Il comune garantisce che le imprese interessate siano in grado di fornire contributi al piano.

Sezione 2-3 Esenzioni dalla tassa di soggiorno

(1) Non è riscossa alcuna tassa per i soggiorni a bordo di navi passeggeri in transito o per altri servizi di alloggio simili.

(2) Il Ministero può prevedere altre esenzioni dalla tassa attraverso regolamenti appositi.

Sezione 2-4 Base di calcolo

(1) La tassa di soggiorno comunale è calcolata come sovrapprezzo percentuale pari al 3 % della tariffa pagata per l'alloggio, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

(2) Per Longyearbyen, la tassa per i visitatori può essere fissata come importo fisso.

Sezione 2-5 La tassa

(1) Chiunque, dietro pagamento, venda il servizio sul quale è calcolata la tassa, calcola, riscuote dal cliente e versa la tassa al comune in cui è situato l'alloggio.

(2) Se un prestatore che non è iscritto nel registro dell'imposta sul valore aggiunto si avvale di un'altra parte per fornire il servizio e riscuotere il pagamento per suo conto, tale parte è responsabile nei confronti del comune.

(3) Le imprese iscritte nel registro dell'imposta sul valore aggiunto calcolano e pagano la tassa per gli stessi

periodi e con le stesse scadenze di pagamento che si applicano alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto.

(4) Le imprese che non sono iscritte nel registro dell'imposta sul valore aggiunto calcolano e pagano la tassa di soggiorno per un anno civile. La data di scadenza del pagamento è il 10 marzo dell'anno successivo.

(5) Il quarto comma si applica in modo corrispondente ai prestatori che affittano abitazioni, abitazioni secondarie o case di villeggiatura per scopi diversi da quelli commerciali.

(6) Il Ministero può stabilire, mediante regolamenti, disposizioni più dettagliate in merito a tale responsabilità ai sensi del secondo comma.

Sezione 2-6 Autorità di riscossione

Il comune è l'autorità preposta alla riscossione.

Sezione 2-7 Obbligo di divulgare informazioni ed eccezioni all'obbligo di riservatezza

(1) Su richiesta, la persona tenuta a pagare la tassa fornisce al comune le informazioni necessarie per controllare la base per il calcolo, la riscossione e il pagamento della tassa. Il comune può fissare un limite di tempo per la divulgazione delle informazioni conformemente alla prima frase. Il limite di tempo non può essere inferiore a quattro settimane.

(2) L'obbligo di riservatezza per le autorità fiscali a norma della sezione 3-1, primo comma, della legge sull'amministrazione fiscale non impedisce al comune di ricevere dalle autorità fiscali informazioni da utilizzare nelle sue attività di riscossione e controllo della tassa per i visitatori, per quanto riguarda:

- a) quali contribuenti hanno percepito redditi da servizi di alloggio nel comune;
- b) l'importo dei redditi derivanti da tali servizi comunicati dal contribuente e dal soggetto di cui si avvale il contribuente per fornire i servizi;
- c) gli indirizzi di ciascuna delle unità affittate del contribuente.

Sezione 2-8 Sanzione coercitiva

(1) Se la persona tenuta a pagare la tassa non adempie ai propri obblighi ai sensi della sezione 2-5 o della sezione 2-7, primo comma, il comune può imporre una sanzione coercitiva giornaliera. La sanzione coercitiva non può essere superiore a cinque volte l'importo giornaliero delle spese di giustizia.

(2) Il comune può emanare regolamenti sull'importo e sulla determinazione delle sanzioni coercitive.

Sezione 2-9 Ricorso e differimento del pagamento

(1) Le singole decisioni relative alla tassa di soggiorno possono essere impugnate in conformità delle norme della legge sulla pubblica amministrazione.

(2) La tassa di soggiorno è versata al momento e per l'importo stabiliti nella decisione, anche se essa è stata impugnata o è stata intentata un'azione legale contro di essa.

(3) In circostanze particolari, il comune può concedere un differimento del pagamento.

Sezione 2-10 Tasse arretrate e interessi di mora

(1) La tassa di soggiorno arretrata costituisce motivo di ingiunzione di pagamento per la somma dovuta.

(2) In caso di pagamento tardivo della tassa al comune, il debitore della tassa paga gli interessi conformemente alla legge relativa agli interessi di mora.

Sezione 2-11 Annuncio

(1) Il comune comunica senza indebito ritardo al Ministero la decisione del consiglio comunale di emanare regolamenti sulla tassa di soggiorno ai sensi della sezione 2-1.

(2) Il Ministero può stabilire, mediante regolamenti, norme più dettagliate per quanto riguarda l'annuncio e l'entrata in vigore della tassa.

Capitolo 3. Tassa per i visitatori di Longyearbyen

Sezione 3-1 Tassa per i visitatori di Longyearbyen

(1) Il Re emette un regolamento sulla tassa per i visitatori di Longyearbyen. La tassa per i visitatori è pagata per la fornitura di alloggio a Longyearbyen e per ciascun passeggero che sbarca da/si imbarca su navi da crociera convenzionali e navi da crociera-spedizione a Longyearbyen.

(2) La tassa per i visitatori finanzia infrastrutture e servizi pubblici che costituiscono un prerequisito per l'attività turistica a Longyearbyen e altri servizi per il settore del turismo.

Capitolo 4. Disposizioni finali

Sezione 4-1 Entrata in vigore

(1) La legge si applica a partire dalla data stabilita dal Re. Il Re può dare attuazione a singole disposizioni in momenti diversi.

(2) Il Ministero può emanare, mediante regolamenti, disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore.

(3) Fino all'entrata in vigore delle modifiche della sezione 2-14 della legge sulle ingiunzioni di pagamento, indicate nella sezione 4-2 della presente legge, la tassa per i visitatori può essere riscossa dal comune conformemente alle norme che disciplinano la riscossione delle tasse.

Sezione 4-2 Modifiche alla legge sulle ingiunzioni di pagamento

A decorrere dalla data stabilita dal Re, saranno apportate le seguenti modifiche alla legge n. 86 del 26 giugno 1992 sulle ingiunzioni di pagamento: La sezione 2-14 è integrata dalla lettera seguente:

f. tassa per i visitatori e sanzione coercitiva ai sensi della legge sulla tassa per i visitatori;